



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. ssa
Stefania Pisciotta ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 36480 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2013, avente ad

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

TRA

Maria Rosaria, nata a Napoli il (c.f.

), elettivamente domiciliata in Napoli alla
Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10, Centro Direzionale presso lo
studio dell'avv. Michele Liguori che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'avv. Tiziana Conte giusta procura
in atti

PARTE ATTRICE

E



Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv.Irene Conte dell'Avvocatura
Municipale e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli,
Palazzo San Giacomo giusta procura in atti

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato il 23 dicembre 2013,
Maria Rosaria ha convenuto il Comune di Napoli
dinanzi al Tribunale di Napoli esponendo: a) Il 01 agosto 2010, in
Napoli verso le ore 17.00 circa, percorreva il marciapiede pedonale
di Via Guglielmo Sanfelice e giunta all'altezza di Piazzetta di Porto,
nei pressi del locale pubblico McDonald's mentre si accingeva a
fermarsi sul ciglio del marciapiede finiva, parzialmente, con il piede
destro in una buca adiacente al cordolo perimetrale del
marciapiede stesso ed effettuando una rotazione esterna del piede
e dell'avampiede perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo; b) per
effetto di tale caduta riportava lesioni personali, nella specie
frattura bimalleolare del piede destro per la quale veniva
sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e di
applicazione di fili di Kirschener con successiva applicazione di



apparecchio gessato nonché a lunghe e costose cure, cui però residuavano postumi di natura permanente che incidono sia sull'integrità psico-fisica che sulla sua capacità lavorativa e che, a seguito di perizia dalla stessa commissionata veniva quantificata in 10% di danno biologico, 40 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%; c) sussistendo la responsabilità del Comune di Napoli nell'evento lesivo adiva pertanto codesto Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni patiti. Il Comune di Napoli si è costituito chiedendo la reiezione della domanda, perché infondata e non provata.

Su espressa richiesta di parte attrice la fase istruttoria si è svolta con l'espletamento di prova testimoniale esclusivamente al fine di accertare la sussistenza o meno dell'*an* chiedendo all'uopo il procuratore di parte attrice sul punto una sentenza non definitiva con successiva prosecuzione del giudizio per l'accertamento e la determinazione del *quantum*.

La causa viene dunque riservata in decisione esclusivamente in merito all'oggetto richiesto previa concessione alle parti di cui all'art. 190 cpc.

2. La domanda relativa alla sussistenza dell'*an* è fondata e pertanto può trovare accoglimento alla stregua della prova testimoniale



espletata ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste Rosaria nel corso dell'udienza istruttoria del 19 ottobre 2015, la quale, presente al fatto ed amica di _____, riferisce che il 1 agosto 2010 si trovava insieme a parte attrice ed ad un altro amico, tale Paolo, nella via Guglielmo Sanfelice in Napoli e che giunti all'altezza di una piazzetta vide la _____ inciampare con il piede destro in una buca, piccola ma profonda, che si trovava tra il cordolo di delimitazione del marciapiede e la pavimentazione dello stesso, cadendo a terra. Precisa altresì la teste che a seguito della caduta parte attrice venne portata con un taxi presso il P.S. dell'Ospedale Pellegrini di Napoli ove furono eseguiti esami strumentali e che _____, a seguito di tale evento parte attrice la quale, all'epoca dell'evento, stava per laurearsi in "Scienze dell'Alimentazione" mancandole un solo esame, ritardò di un anno la laurea.

In particolare la teste dichiara espressamente: " *Eravamo giunti in Via Guglielmo S. Felice in prossimità di una piazzetta/uno slargo e vidi Rosaria accasciarsi al suolo: Procedevamo camminando sul marciapiede e vidi che Rosaria inciampò con il piede destro in una buca/ fossa che si trovava sul marciapiede e precisamente tra il cordolo di delimitazione del marciapiede e la pavimentazione dello*



stesso marciapiede. Ricordo che vidi il piede di Rosaria, che indossava l'infradito, si era girato ed incastrato in detta buca. La buca non era enorme ma era profonda, era piccolina, insomma un piede ci "entrava" tranquillamente. Noi ci trovavamo sul marciapiede destro per chi procede verso Via Roma".

La seconda teste Maria, madre della parte attrice, all'udienza del 16 maggio 2016 ha dichiarato che a causa del sinistro parte attrice non ha potuto più studiare e completare il suo percorso universitario, come previsto, nell'anno 2010 e che parte attrice, non ha neanche più potuto recarsi in palestra né andare a correre la mattina nella Villa Comunale di Castellammare.

Evidentemente il sinistro fu dovuto alla non uniformità del marciapiede ed al suo relativo dissesto come riferito dalla teste e come riconosciuto dalla stessa anche dalle foto che esibite dal procuratore di parte attrice sono state riconosciute dalla stessa.

Sulla premessa di tali rilievi, può affermarsi con ragionevole sicurezza che le lesioni riportate da Maria Rosaria siano conseguenza della sua caduta come descritta dai testi.

Ricorre, dunque, un'ipotesi di insidia, intesa come pericolo occulto. Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nella pubblica via a causa di



una buca, piccola ma profonda, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della caduta in una buca . *(cfr. Cass. 9 giugno 2016 n. 11802. V. pure Cass. 12 aprile 2013 n. 8935:«L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile»).*

Nel caso in esame, l'Ente convenuto non ha assolto nemmeno in parte tale onere. Anzi, la visibilità o meno della buca sul manto stradale e la conoscenza della sua ubicazione diviene irrilevante, a fronte della considerazione che la stessa non è certo prevedibile.



In ogni caso, non si giustificerebbe in alcun modo la mancata segnalazione del pericolo a cura dell'Ente territoriale tanto più trattandosi di una via del centro storico di Napoli e frequentato in maniera assidua dai pedoni.

Ne discende che appare accertata la sussistenza del fatto e la sua dinamica.

3. Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio per la verifica della sussistenza del nesso causale e la quantificazione dei danni patiti.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Stefania Pisciotta pronunciando in forma non definitiva così provvede:

- 1) dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Napoli in relazione al sinistro dedotto in giudizio;
- 2) spese al definitivo;
- 3) dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Napoli il 27 marzo 2018

Il G.U.



L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

Dott.ssa Stefania Pisciotta

8 SEZIONE CIVILE

